



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, DE TONI,  
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2010**

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di funzioni penali dei magistrati ordinari al termine del tirocinio

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, introduce il divieto di assegnare ai magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, funzioni requirenti o giudicanti monocratiche penali, comprese quelle di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, fino a quando gli stessi non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità.

La norma in questione, operativa dal 6 febbraio 2009, sarebbe ispirata al principio di destinare alle suddette funzioni, ritenute di particolare delicatezza, magistrati che abbiano acquisito una consolidata esperienza professionale. Essa, con inedita portata nella parte in cui si riferisce alle funzioni requirenti, ha tuttavia fortemente irrigidito quanto il legislatore aveva già stabilito con l'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, laddove aveva richiesto una particolare anzianità di servizio per l'esercizio delle funzioni monocratiche penali ovvero di giudice per le indagini e le udienze preliminari, prevedendo, tuttavia, la possibilità di derogare alla disposizione medesima per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Va tuttavia considerato che con la stessa riforma del 2006 il concorso in magistratura è diventato di secondo grado; nessuno oggi vi può partecipare se, dopo la laurea, non ha affrontato un'altra esperienza professionale o for-

mativa. Oltre un anno trascorso al fianco dei colleghi più anziani, cui si aggiungono ulteriori sei mesi di apprendistato dopo la scelta delle funzioni e della destinazione, rendono davvero improbabile che il magistrato in prima nomina sia qualificabile come inesperto. Le conseguenze certe del suddetto divieto di ordine generale sono invece quelle che oggi è possibile constatare soprattutto nelle sedi disagiate, laddove i magistrati trasferiti non sono stati rimpiazzati e i problemi di funzionamento quotidiano sono rilevantissimi.

È pertanto necessario provvedere alle modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, al fine di consentire che al termine del tirocinio possano essere assegnate ai magistrati ordinari non solo le funzioni di giudice monocratico penale (già previsto dall'atto Senato n. 1632, presentato in data 24 giugno 2009, il cui esame non ha sostanzialmente avuto inizio in seno alla Commissione Giustizia), ma anche quelle requirenti ponendo così immediato, seppur parziale, rimedio alle gravi problematiche di copertura degli uffici.

Si auspica, pertanto, un sollecito esame del presente disegno di legge ed una sua celere approvazione, alla luce del mancato esame dell'atto Senato n. 1632 nonché dell'aggravarsi dei problemi funzionali ed organizzativi di moltissimi tribunali, oltre che di numerosissime procure.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola «non» è soppressa.

